

CONVENZIONE PER STUDIO OSSERVAZIONALE

TRA

MSD Italia S.r.l. con socio unico, con sede legale in Via Vitorchiano 151, 00189 Roma, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00422760587 e Partita IVA n. 00887261006 (di seguito denominata la "Società"), qui rappresentata dalla società Bioikos Ambiente Srl - divisione CRO Yghea, con sede legale a Bologna, in Via Rivani 99, in persona del Presidente e legale rappresentante, Dr.ssa Eleonora Romagnoli (la "CRO")

E

ASUR Marche AREA VASTA N. 2, con sede legale in Via Oberdan 2, Ancona (AN) e sede amministrativa a Fabriano (AN), Via Turati n. 51, Partita Iva e Codice Fiscale 02175860424 (di seguito denominata l'"Azienda"), nella persona dell'Ing. MAURIZIO BEVILACQUA, nella qualità di Direttore dell'Area Vasta n. 2, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell'Area Vasta n. 2

PREMESSO

- (a) che gli Studi osservazionali sono uno degli obiettivi del S.S.N.;
- (b) che la Società intende effettuare lo Studio osservazionale dal titolo "GO-BEYOND Italy: Uno studio osservazionale prospettico per valutare l'efficacia del golimumab nella normale pratica clinica in pazienti affetti da artrite reumatoide (RA), artrite psoriasica (PsA) o spondiloartrite assiale (axSpA) attiva e con fallimento di un'iniziale terapia con un inibitore del fattore di necrosi tumorale alfa (TNF α -1)" (lo "STUDIO") di cui al protocollo "MK-8259 6415" (il "PROTOCOLLO");
- (c) che l'Azienda, avendo ottenuto per quanto di propria competenza, ogni necessaria autorizzazione da parte degli organi a ciò deputati, è disponibile

ad eseguire lo Studio all'interno della Clinica Reumatologica – Ospedale “C. Urbani” dell'Azienda;

(d) che il Prof. Fausto Salaffi della Clinica Reumatologica, (in seguito denominato “Centro”), ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare lo Studio;

(e) che la Società, ai sensi della Determinazione AIFA del 20 marzo 2008 recante Linee Guida sugli studi osservazionali dei farmaci ha ottenuto il Parere favorevole da parte del Comitato Etico Regione Marche nella seduta del prot. n.....;

(f) che, nell'ambito di detto parere, è da comprendersi il Protocollo sopra descritto;

(g) che con Determina n...../AV2 del/...../2017 l'Azienda ha autorizzato lo svolgimento dello Studio in oggetto ed ha approvato la stipula della presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1. Oggetto del contratto

a) Lo Società conferisce all'Azienda, che accetta, l'incarico di condurre lo Studio.

b) Lo Studio, che si avvarrà del personale e delle strutture dell'Azienda, dovrà essere eseguita all'interno del Centro, sotto la responsabilità del Prof. Fausto Salaffi (nel seguito denominato “il Responsabile dello Studio”).

c) Lo STUDIO, di tipo osservazionale, sarà effettuato su un numero atteso di 8

(otto) pazienti (di seguito, "NUMERO ATTESO"), per ciascuno dei quali dovrà essere compilata una singola CRF. Laddove il numero di pazienti arruolato nell'ambito dell'AZIENDA fosse inferiore a 1 (di seguito, "NUMERO MINIMO"), potrebbe non esservi ulteriore interesse alla prosecuzione dello STUDIO, con conseguente applicabilità delle disposizioni risolutive di cui all'art. 6 della presente Convenzione.

d) Essendo lo Studio multicentrico ad arruolamento competitivo, al raggiungimento del numero massimo complessivo di pazienti previsto dal PROTOCOLLO per tutti i Centri coinvolti (250), la SOCIETA' ne darà pronta comunicazione all'AZIENDA e l'arruolamento si interromperà indipendentemente dal numero di pazienti sino a quel momento arruolati nell'ambito dell'AZIENDA.

e) Resta inteso che, nell'ambito del reclutamento, sarà obbligo dell'Azienda, e per essa, del Responsabile dello Studio, attivarsi per il rispetto delle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2004 in conformità al D.Lgs n°196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), in qualità di titolare del trattamento, con particolare riguardo a quanto stabilito in ordine all'informativa, all'acquisizione del consenso, al trattamento, all'adozione di misure protettive e alla comunicazione dei dati sensibili, e, successivamente, sarà cura della Società osservare la citata normativa in qualità di Titolare e nell'ambito dell'eventuale trasferimento all'estero dei dati medesimi.

f) Le Parti, nelle rispettive qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati si impegnano a rispettare le disposizioni del Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, le Linee Guida del Garante per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle Sperimentazioni Cliniche di medicinali (con

particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla notificazione, alla designazione di Incaricati e Responsabili, alla custodia e sicurezza delle informazioni. Le Parti si impegnano, ciascuna per la parte di propria competenza, ad adottare tutte le misure di sicurezza sia tecniche che organizzative imposte dalle norme applicabili e linee guida, per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione dello Studio contro ogni accidentale o illegittima distruzione o accidentale perdita e danno, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati e contro tutte le altre illegittime e non autorizzate forme di trattamento.

- g) Lo Studio sarà condotto, secondo le vigenti disposizioni in materia, nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, letto, datato e sottoscritto, per accettazione, dal Responsabile dello Studio, in conformità a tutte le normative nazionali e comunitarie che disciplinano lo Studio clinica e nel rispetto dei principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica

2. Obblighi del Responsabile dello Studio

Nella conduzione dello Studio, il Responsabile dello Studio dovrà:

- a) condurre lo stesso in accordo al Protocollo,
- b) verificare che tutte le informazioni riportate sulle Schede Raccolta Dati (CRF) siano accurate, complete e corrispondano esattamente con i dati originali,
- c) trasmettere regolarmente alla Società tutti i dati relativi allo Studio,
- d) avvisare la Società ed il CERM di Eventuali eventi avversi relativi ai pazienti dello STUDIO, in accordo alle modalità e tempistiche meglio declinate nel protocollo,
- e) mantenere un elenco di identificazione dei pazienti che partecipano allo Studio, delle osservazioni cliniche,

f) informare, almeno con 5 (cinque) giorni di anticipo, la Società della necessità

di ricevere ulteriori Schede Raccolta Dati;

g) fornire tutti gli ulteriori servizi richiesti per la conduzione dello Studio

concordati con la Società;

h) cooperare con il personale della Società durante il monitoraggio dello Studio.

Il Responsabile dello Studio e tutto il personale coinvolto nella conduzione

della stessa dovranno essere a disposizione, per un tempo ragionevole e

dato un preavviso adeguato, per eventuali incontri di aggiornamento sulla

conduzione dello Studio con i Referenti della Società.

I Referenti della Società, responsabili della gestione della presente convenzione e

della conduzione scientifica dello Studio sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti

disciplinari e di sicurezza in vigore presso il Centro di di Studio.

II/I Referenti Scientifici della Società sono:

per la Società: Dr.ssa Stefania Cercone

per la CRO: Dr.ssa Eleonora Romagnoli

Qualora lo Sperimentatore lasci l'incarico o venga rimosso dall'Azienda, quest'ultima

dovrà entro 10 (dieci) giorni da tale evento comunicarlo per iscritto alla Società,

indicando al tempo stesso, il nome del sostituto. Quest'ultimo dovrà accettare tutti i

termini e le condizioni previste nel protocollo e nella presente Convenzione. La

Società dovrà approvare per iscritto la nomina del sostituto. In caso di mancata

approvazione, la società avrà facoltà di recedere dalla presente Convenzione con le

modalità di cui al successivo articolo 6.

3. Corrispettivo e suo pagamento

Il corrispettivo pattuito, comprensivo di tutte spese sostenute dall'AZIENDA per

l'esecuzione dello STUDIO, è di € 1.200,00 (= Euro milleduecento/00) + I.V.A. per

ogni CRF ritenuta valutabile dopo validazione della qualità da parte dello
 Sperimentatore, per un totale atteso, determinato sulla base del NUMERO ATTESO
 di pazienti di cui al precedente articolo, di € 9.600,00 (= Euro novemilaseicento/00) +
 I.V.A. (di seguito, "TOTALE ATTESO"). Il TOTALE ATTESO sarà calcolato sulla
 base della seguente ripartizione:

Visita	Corrispettivo (€) + IVA
Visita 0 (basale)	400,00
Visita 1 (3 mesi)	200,00
Visita 2 (6 mesi)	300,00
Visita 3 (12 mesi)	300,00

Essendo inteso che in caso di arruolamento presso l'AZIENDA di un numero di
 pazienti inferiore al NUMERO ATTESO, ovvero di interruzione anticipata della
 partecipazione di pazienti, il corrispettivo andrà proporzionalmente ridotto.

Non vi sarà compenso per violazione dei criteri di inclusione e, comunque nel caso di
 non corretta e/o completa osservanza del PROTOCOLLO.

Il pagamento verrà effettuato con cadenza semestrale in base a quanto maturato nel
 periodo di riferimento.

Il corrispettivo per le prestazioni rese sarà fatturato dall'Azienda con scadenze
 semestrali e la Società provvederà al pagamento delle fatture ricevute dall'Azienda,
 entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento delle stesse tramite bonifici bancari intestati

a: ASUR Area Vasta n. 2 Sede operativa di Jesi

La fattura dovrà essere intestata a:

Ragione Sociale: MSD Italia S.r.l.

Sede Legale (indirizzo): Via Vitorchiano,151 - 00189 Roma

PIVA: 00887261006

Referente (nominativo): Dr.ssa Tiziana Allegrini – Direzione Ricerca Clinica

Tel: 06 36191722 - email: tiziana_allegri@merck.com

La fattura dovrà essere inviata al medesimo indirizzo.

4. Durata

Il presente contratto decorre data di sottoscrizione della convenzione effettuata dal secondo firmatario, e scade al momento della conclusione dello Studio, salvo quanto prescritto all'art. 6 e salva comunque possibilità di risoluzione anticipata per mutuo consenso, recesso da parte della Società ai sensi del successivo art.6 o proroga dello Studio per estensione dei pazienti reclutati o del solo periodo di reclutamento.

Resta inteso che l'eventuale estensione significativa del numero dei pazienti reclutati dovrà essere preventivamente concordata dalle parti in forma scritta, ma senza dover richiedere un emendamento al presente contratto.

5. Responsabilità e assicurazione

Attesa la natura osservazionale dello STUDIO, e la riferibilità delle attività in esso ricomprese alla normale pratica clinica, la Società non provvede alla copertura assicurativa dello Studio, in conformità alle Linee Guida AIFA del 20 marzo 2008.

6. Risoluzione e recesso

Ciascuna delle parti potrà chiedere la risoluzione della presente convenzione con effetto immediato, tramite comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R., nel caso in cui l'altra parte non dovesse adempiere alle obbligazioni della convenzione stessa, a meno che la parte in difetto non rimedi all'inadempimento entro 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della comunicazione sopra indicata.

La presente convenzione potrà inoltre essere risolta dall'Azienda con effetto immediato, con la medesima procedura descritta al comma precedente, qualora:

- a) la Società interrompesse lo Studio per validi motivi scientifici, per motivi amministrativi o se lo scopo della stessa diviene superato dal punto di vista

scientifico.

b) la Società venisse assoggettata a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria) o cedesse tutti o parte dei suoi beni ai creditori o raggiungesse con gli stessi un accordo per la moratoria dei debiti.

Se la presente convenzione è risolta per inadempimento della Società, l'Azienda avrà diritto al corrispettivo fino a quel momento maturato in relazione ad attività già svolte.

Se la presente convenzione viene risolta dalla Società per inadempimento dell'Azienda, la stessa non sarà comunque tenuto a restituire i pagamenti già effettuati dalla Società e relativi ad attività già svolte.

Ciascuna delle parti potrà comunque recedere, unilateralmente e in qualsiasi momento, dalla presente convenzione per giusta causa documentata, con preavviso scritto di 30 giorni da inviare all'altra parte con raccomandata A.R. In tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data dell'invio della comunicazione di recesso, con espressa esclusione di qualsiasi risarcimento per mancato guadagno.

7. Proprietà

Tutti i risultati, le invenzioni, le informazioni e le conoscenze di cui l'Azienda entrerà in possesso in via diretta o indiretta, nel corso dello Studio e da quest'ultima originati, inclusi gli eventuali diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, saranno oggetto di proprietà esclusiva da parte della Società e per nessun titolo potranno essere comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche, senza il preventivo consenso scritto della Società, salvo comunque il diritto del personale dell'Azienda ad esserne riconosciuto ed evidenziato come autore (art.2589 c.c.).

8. Pubblicazione dei Risultati

Poiché il fine ultimo dello Studio è il miglioramento delle conoscenze sulla patologia, nonché sul rapporto rischio-beneficio per il paziente, le parti concordano sulla necessità di garantire la più ampia diffusione e divulgazione dei Risultati in modo coerente e responsabile.

La Società, anche ai sensi della Circolare del Ministero Salute n. 6 del 2 settembre 2002, si obbliga a rendere pubblici i risultati dello Studio, in maniera tempestiva, non appena disponibili da parte di tutti i centri che hanno partecipato allo stesso e comunque non oltre 12 mesi dalla sua conclusione, utilizzando anche la sezione specifica dell'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni.

Allo Sperimentatore, ai sensi dell'art. 5 comma 3. c) del Decreto 8 febbraio 2013, deve essere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati e, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettale, non devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione da parte della Società.

Prima di ogni pubblicazione o divulgazione dei risultati, lo Sperimentatore dovrà fornire alla Società, entro 60 giorni dalla sottomissione della pubblicazione e/o della presentazione, una bozza della pubblicazione e/o presentazione (sia che si riferisca ad un intervento in sede congressuale, sia che riguardi articoli scritti).

La Società avrà un periodo di 45 giorni dal ricevimento del manoscritto finale proposto per rivederlo, e avrà il diritto, in questo lasso di tempo, di esigere un posticipo della pubblicazione o della divulgazione; qualora a seguito della revisione del manoscritto finale rilevasse elementi tali da supportare un'iniziativa di tutela brevettale.

In caso di Sperimentazioni multicentriche, la pubblicazione dei Risultati da parte di singoli Centri non è permessa prima della pubblicazione dei Risultati finali e cumulativi dello studio che lo sponsor si impegna ad effettuare entro 24 mesi dopo il

completamento dello stesso (chiusura del database), qualunque dei due avvenga prima. Questo al fine di assicurare che queste pubblicazioni non interferiscano con la pubblicazione primaria;

Resta inteso che la Società deve garantire una rapida diffusione delle informazioni acquisite attraverso lo studio;

Resta inteso che il rinvio della pubblicazione non può essere a tempo indeterminato, ma deve essere limitato al periodo necessario alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale della Società.

Ogni pubblicazione dovrà evidenziare il seguente avviso: *"il presente contributo è basato sullo Studio GO-BEYOND Italy sponsorizzato da MSD Italia S.r.l. ovvero Merck Sharp & Dohme Corp, una sussidiaria di Merck & Co. Inc., Kenilworth, New Jersey, USA,"*

9. Segretezza

L'Azienda si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni, ricevute dalla Società, o comunque acquisite nel corso dello Studio, sul farmaco e sui risultati dello Studio stesso, e a non comunicarle a terzi, in forma scritta o verbale, senza il preventivo consenso scritto della Società.

Gli obblighi di segretezza descritti nel presente articolo non riguardano informazioni della Società che:

- siano attualmente di dominio pubblico o che lo diventeranno successivamente senza una diretta responsabilità dell'Azienda;
- siano ottenute da terzi che ne hanno il diritto legale di utilizzo e di divulgazione;
- siano già in possesso dell'Azienda ancora prima di averle ottenute dalla Società e che esistano prove scritte che dimostrino tale anteriorità del possesso;
- siano richieste per legge di essere divulgate.

10. Obbligo di informazione

a) L'Azienda, e per essa il Responsabile dello Studio, è tenuta ad informare la Società sull'andamento dello Studio ogni qualvolta questa gliene faccia richiesta, a mezzo dei propri referenti tecnico-scientifici sopra indicati, i quali avranno la facoltà di accedere liberamente nei locali delle strutture in cui si svolge lo Studio, con l'osservanza delle prescritte cautele.

b) L'Azienda si impegna sin da ora a consentire, ai rappresentanti delle Autorità regolatorie nazionali ed estere a ciò preposte ed al personale della Società specificatamente autorizzato, l'accesso diretto ed occasionale ai dati dei pazienti coinvolti nello Studio, fermo restando l'obbligo a carico di tali soggetti di limitare la consultazione alle esigenze derivanti dalla funzione svolta e, in qualità di Titolari del trattamento dei dati personali, nel rispetto della necessaria riservatezza e delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa in materia di privacy. L'Azienda da parte sua si impegna ad assistere i rappresentanti delle Autorità regolatorie nei loro compiti, qualora sia richiesto.

c) L'Azienda concorda di informare la SOCIETÀ entro 48 (quarantotto) ore in caso di comunicazione, da parte delle Autorità Sanitarie o di altra Autorità, dell'avvio d'ispezioni presso l'Azienda riguardanti lo studio in oggetto. I dati clinici, le informazioni tecniche, incluse le Schede Raccolta Dati generati durante lo Studio, dovranno altresì essere completamente accessibili al Clinical Monitor a seguito di richiesta, ma saranno acquisiti in forma assolutamente anonima e non più riconducibile ai soggetti dello studio.

Solo il personale dell'Azienda potrà accedere alle cartelle cliniche, ma si impegnerà ad assicurare che tutti i dati, rapporti, tabulati e qualsiasi altra documentazione prodotta sia veritiera.

11. Trasferimento dei diritti

La Società potrà cedere o trasferire la presente convenzione a successori o a Società controllate, solo previa comunicazione e relativo consenso dell'altra parte e a condizione che il cessionario si impegni ad attenersi alle condizioni ed agli obblighi della presente convenzione.

12. Contraente indipendente

Nella conduzione dello Studio, l'Azienda sarà considerata come contraente indipendente, senza alcuna capacità di vincolare legalmente la Società, e non come agente o dipendente della Società stessa.

13. Compliance

L'AZIENDA dichiara di essere al corrente del fatto che la SOCIETA' ha intrapreso attività di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell'attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché, in quanto applicabile, del Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, e loro successive modifiche ed integrazioni.

L'AZIENDA si impegna a non effettuare pagamenti diretti od indiretti di denaro od altre attività (cumulativamente "Pagamenti") ad alcun Funzionario Pubblico (come in appresso definito), ove tale Pagamento sia finalizzato ad influenzarne le decisioni o l'attività con riferimento all'oggetto del presente accordo od ogni altro aspetto dell'attività della SOCIETA'. "Funzionario Pubblico" significa qualsiasi persona ricompresa nella definizione di "pubblico ufficiale" di cui all'art. 357 del Codice Penale, incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, (i) persone che agiscano quali funzionari, impiegati o dipendenti a qualsivoglia titolo di un Governo o di un'organizzazione pubblica internazionale, o (ii) rappresentanti o funzionari di partiti politici o candidati ad incarichi politici od amministrativi pubblici. L'AZIENDA s'impegna ad informare immediatamente la SOCIETA' circa ogni eventuale

violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza ed a rendere disponibile

alla SOCIETA' od ai suoi incaricati tutti i dati informativi e la documentazione per ogni

opportuna verifica.

Relativamente ai servizi da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione,

l'AZIENDA dichiara di e si impegna a non utilizzare per qualsivoglia funzione soggetti

che siano stati esclusi dall'esercizio della professione medica, o da qualsivoglia

programma che prevede benefici di carattere medico o dalla conduzione di ricerca

clinica, od abbiano subito limitazioni all'attività professionale, secondo quanto previsto

in particolare dallo United States Federal, Food, Drug and Cosmetic Act o dalla

normativa applicabile da parte di Autorità Regolatorie nei paesi nei quali il soggetto

interessato ha esercitato o esercita la professione medica. L'AZIENDA dichiara di

non essere a conoscenza di qualsivoglia esclusione o limitazione dei generi sopra

indicati, riguardante alcuno degli sperimentatori che partecipano allo STUDIO, né di

azioni, indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti o minacciati in

relazione ad una siffatta esclusione o limitazione della loro attività.

L'AZIENDA informerà immediatamente per iscritto la SOCIETÀ nel caso in cui

venisse a conoscenza di provvedimenti o procedimenti del tipo di quelli indicati al

paragrafo precedente, che interessino uno sperimentatore partecipante allo STUDIO,

e ne sospenderà immediatamente la partecipazione allo STUDIO stesso;

analogamente l'AZIENDA procederà qualora la SOCIETÀ comunichi per iscritto,

fornendone prova idonea, che uno sperimentatore che partecipa allo STUDIO è stato

oggetto di provvedimenti o è parte di procedimenti del tipo di quelli indicati al

paragrafo precedente.

14. Legge applicabile, Foro Competente

Le parti convengono che il presente Contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. In

caso di controversia per qualsiasi questione, derivante da ovvero relativa al presente

Contratto, questa verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualsiasi controversia di carattere giudiziale sarà devoluta alla sola ed esclusiva competenza del Foro di Ancona, che le parti con il presente Contratto accettano espressamente.

15. Modifiche

Le disposizioni del presente contratto potranno essere modificate successivamente, soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.

16. Oneri fiscali

Il presente atto viene redatto in bollo in n. 2 originali, una per ognuna delle parti contraenti; é soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

Le spese di bollo sono a carico della Società; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la MSD Italia S.r.l. Bologna, li

Bioikos Ambiente S.r.l. – divisione CRO Yghea

Il Presidente e legale rappresentante

Dr. ssa Eleonora Romagnoli

.....

Per l'ASUR Area Vasta n. 2 Fabriano, li

Il Direttore

Ing. Maurizio Bevilacqua

.....

Lo Sperimentatore principale Jesi, li

Prof. Fausto Salaffi

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del C.C., si approvano espressamente e specificamente le clausole di cui agli articoli 5 (responsabilità e assicurazione), 14 (Legge Applicabile, Foro competente).

Per la MSD Italia S.r.l. Bologna, li

Bioikos Ambiente S.r.l. – divisione CRO Yghea

Il Presidente e legale rappresentante

Dr. ssa Eleonora Romagnoli

.....

Per l'ASUR Area Vasta n. 2 Fabriano, li

Il Direttore

Ing. Maurizio Bevilacqua

.....

Lo Sperimentatore principale Jesi, li

Prof. Fausto Salaffi

.....

